

REP.N. 124.688

RACC. N. 9.871 =

==== ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO ===

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciotto ed il giorno diciotto del mese di luglio. =====

In Roma, nel mio studio al Lungotevere dei Mellini n. 44. =====

===== Li, 18 luglio 2018 =====

Innanzi a me Dott.ssa MARIA LUISA ZECCA Notaio in Roma ed iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia. =====

===== SONO PRESENTI =====

1) Avv. PAOLA CHIOVELLI, nata a Roma il 6 aprile 1973, residente in Roma, Via Edoardo Ferravilla n. 36, codice fiscale: CHV PIA 73D46 H501D, cittadina italiana; =====

2) Avv. IRENE BADARACCO, nata a Roma il 7 aprile 1977, residente in Roma, Via Giorgio Iannicelli n. 154, codice fiscale: BDR RNI 77D47 H501Y; cittadina italiana. =====

Certo io Notaio dell'identità personale delle comparenti, le quali, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue: =====

===== ART. 1 =====

E' costituita tra gli Avv. Paola Chiovelli e Irene Badaracco un'Associazione senza fini di lucro denominata: "ASSOCIAZIONE FORENSE VOLTAIRE", in forma breve "AFV", di seguito anche l'Associazione. =====

NOTAIO MARIA LUISA ZECCA

00193 ROMA - LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 44 - TEL. 06 3229551 - FAX 06 3211754

===== ART. 2 =====

L'Associazione ha sede in Roma, Via Cassiodoro n. 1/A. =====

===== ART. 3 =====

L'Associazione è libera, apolitica, apartitica e aconfessio-

nale, non ha scopo di lucro, e si propone, con ogni mezzo e

strumento idoneo al raggiungimento dei fini istituzionali, di

diffondere i valori della professione forense, riaffermandone

la rilevanza costituzionale per il ruolo di garanzia nell'ef-

fettivo esercizio del diritto di difesa della persona e per

il contributo alla realizzazione del bene comune e nel socia-

le. L'Associazione vigila sul rispetto dei diritti fondamen-

tali della persona al fine di rendere effettivo il diritto di

difesa anche attraverso la salvaguardia dei valori del giusto

processo e dei principi sottesi alla ragionevole durata dei

giudizi. Promuove la semplificazione dei processi giurisdiz-

ionali per migliorare la qualità dell'attività degli avvoca-

ti, la partecipazione attiva degli operatori del diritto ai

fini della razionalizzazione della spesa anche degli organi

istituzionali forensi e non ultima la cultura della trasparen-

za nel conferimento degli incarichi e nella turnazione de-

gli stessi. Nell'adempimento degli scopi sopra detti l'asso-

ciatione si propone di compiere attività di formazione e ag-

giornamento professionale nel rispetto degli obblighi dettati

dalla legge professionale forense. =====

Rientra, in particolare, tra gli scopi dell'associazione l'o-

biettivo :
- tutelar
sionalità
giovani c
rendere :
svolgere a
- assiste
le sedi f
gli inter
nella sti
di ogni a
finalità s
- proporre
centi all
fissione :
Avv.
nucleo del
Organi del
l'Assemb
- il Consi
- il Presi
- il Colle
- il Comit
Le compar

biettivo di: =====

- tutelare i diritti dell'avvocatura, la dignità, la professionalità e le competenze degli iscritti, coadiuvare i più

giovani offrendo loro orientamento professionale al fine di

rendere più proficuo l'avvio dell'attività professionale,

svolgere attività di formazione e aggiornamento continui; =====

- assistere, rappresentare e tutelare gli associati in tutte

le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente

gli interessi collettivi degli associati, se necessario anche

nella stipulazione di accordi collettivi e nella promozione

di ogni altra intesa od accordo necessario per conseguire le

finalità statutarie; =====

- proporre e sostenere soluzioni, anche normative, corrispon-

denti all'evoluzione della domanda di giustizia e della pro-

fessione forense. =====

ART. 4 =====

Gli Avv. Paola Chiovelli e Irene Badaracco costituiscono il

nucleo dei Soci Fondatori. =====

Organi dell'associazione sono: =====

- l'Assemblea dei soci; =====

- il Consiglio Direttivo; =====

- il Presidente; =====

- il Collegio dei Probiviri; =====

- il Comitato Scientifico. =====

Le componenti nominano quali componenti del primo Consiglio

Direttivo gli Avvocati Paola Chiovelli e Irene Badaracco. =====

I Consiglieri nominati eleggono: =====

a. Presidente: Avv. Paola Chiovelli; =====

b. Vice-Presidente: Avv. Irene Badaracco; =====

c. Tesoriere: Avv. Paola Chiovelli; =====

d. Segretario: Avv. Irene Badaracco. =====

Tutti gli eletti del Comitato Direttivo accettano la nomina

dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleg-

gibilità previste dalla legge. =====

Il Presidente, Avv. Paola Chiovelli, viene incaricato di

provvedere a tutti gli adempimenti amministrativi e statutari

necessari e, in qualità di legale rappresentante dell'Asso-

ciatione con i relativi poteri ed attribuzioni istituzionali,

viene autorizzato ad impegnare in tutti gli atti e operazioni

il nome dell'Associazione qui costituita. =====

===== ART. 5 =====

La quota associativa per il primo anno, previa deliberazione

unanime delle presenti, viene fissata in Euro 50,00 (Euro

cinquanta/00) per i soci ordinari e effettivi; per gli altri

soci le quote saranno decise dal Consiglio Direttivo. =====

===== ART. 6 =====

Tutte le norme che regolano l'Associazione sono riportate

nello Statuto che, previa lettura datane alle comparenti,

firmato dalle stesse e da me Notaio si allega al presente at-

to sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e so-

stanziale. =====

===== ART. 7 =====

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico dell'Associazione. =====

Le comparenti espressamente mi dispensano dalla lettura dell'allegato dichiarando di esserne già a conoscenza. =====

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente, i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti (D.lgs.196/2003 e successive modifiche). =====

Del presente atto ho dato lettura alle comparenti le quali, da me richieste, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore 14.45 (quattordici e minuti quarantacinque). =====

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio a mano su due fogli per pagine quattro e righe ventiquattro della presente. =====

F.to: Paola Chiovelli =====

F.to: Irene Badaracco =====

F.to: Maria Luisa Zecca Notaio =====

===== STATUTO =====

===== DELLA "ASSOCIAZIONE FORENSE VOLTAIRE" - AFV =====

===== Articolo 1 =====

===== Costituzione, denominazione, durata e sede =====

1. È costituita l'associazione denominata "Associazione Forense Voltaire" (in breve anche "AFV").

2. Il simbolo dell'Associazione Forense Voltaire è costituito da un cerchio di color blu con all'interno la scritta in corsivo dello stesso colore, carattere "Satisfaction". Le tre parole che compongono il nome dell'associazione sono poste al centro in alto del cerchio e distribuite su tre righe secondo il seguente ordine "Voltaire Associazione Forense". "Voltaire" è scritto con la prima lettera maiuscola ed i caratteri di dimensione 486; "Associazione" e "Forense" hanno entrambe la prima lettera maiuscola e il carattere di dimensione 343.

3. La durata dell'associazione è indeterminata.

4. L'associazione è regolata dalle disposizioni previste dall'art. 36 e segg. del Codice Civile e dalle norme del presente Statuto.

5. L'associazione ha sede legale in Roma.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e viene adottato con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie anche in

altre città e in altri paesi dell'Unione Europea. =====

===== Articolo 2 =====

===== Scopo e attività =====

1. L'Associazione è libera, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, e si propone, con ogni mezzo e strumento idoneo al raggiungimento dei fini istituzionali, di diffondere i valori della professione forense, riaffermandone la rilevanza costituzionale per il ruolo di garanzia nell'effettivo esercizio del diritto di difesa della persona e per il contributo alla realizzazione del bene comune e nel sociale. L'Associazione vigila sul rispetto dei diritti fondamentali della persona al fine di rendere effettivo il diritto di difesa anche attraverso la salvaguardia dei valori del giusto processo e dei principi sottesi alla ragionevole durata dei giudizi. Promuove la semplificazione dei processi giurisdizionali per migliorare la qualità dell'attività degli avvocati, la partecipazione attiva degli operatori del diritto ai fini della razionalizzazione della spesa anche degli organi istituzionali forensi e non ultima la cultura della trasparenza nel conferimento degli incarichi e nella turnazione degli stessi. Nell'adempimento degli scopi sopra detti l'associazione si propone di compiere attività di formazione e aggiornamento professionale nel rispetto degli obblighi dettati dalla legge professionale forense. =====

2. Rientra, in particolare, tra gli scopi dell'associazione

l'obiettivo di: =====

- tutelare i diritti dell'avvocatura, la dignità, la professionalità e le competenze degli iscritti, coadiuvare i più giovani offrendo loro orientamento professionale al fine di rendere più proficuo l'avvio dell'attività professionale, svolgere attività di formazione e aggiornamento continui; =====

- assistere, rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi collettivi degli associati, se necessario anche nella stipulazione di accordi collettivi e nella promozione di ogni altra intesa od accordo necessario per conseguire le finalità statutarie; =====

- proporre e sostenere soluzioni, anche normative, corrispondenti all'evoluzione della domanda di giustizia e della professione forense. =====

===== Articolo 3 =====

===== Associati =====

1. All'associazione possono aderire le persone fisiche maggiorenni iscritte in Albi professionali. =====

2. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: =====

- Soci Fondatori; =====

- Soci Ordinari; =====

- Soci Onorari; =====

- Soci Sostenitori. =====



Sono Soci Fondatori coloro che risultano come tali dall'atto costitutivo dell'associazione. =====

Sono Soci Ordinari quelli iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. =====

Sono Soci Onorari coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo e che sono individuati tra coloro che si sono distinti nella professione forense e nel campo del diritto per benemerenza e prestigio professionale attuando i più alti valori condivisi e promossi dall'Associazione. =====

Sono Soci Sostenitori coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo per esseri distinti nella promozione e nella crescita dell'associazione attraverso il contributo personale, anche esterno, o un supporto economico, permettendole di acquisire particolare lustro. =====

4. Il Consiglio Direttivo, ogni anno, può a sé riservare la nomina di un numero massimo di 3 (tre) Soci Onorari della Associazione, selezionandoli fra coloro i quali si siano particolarmente distinti in ambito accademico, professionale o sociale. =====

5. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta e impegnarsi a versare la quota di iscrizione prevista di anno in anno. L'iscrizione all'associazione viene formalizzata mediante una domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo, previa accettazione del presente statuto e il rilascio del consenso al trattamento dei dati per-

sonali nelle forme di legge. La richiesta di iscrizione è soggetta a valutazione discrezionale e insindacabile da parte del Consiglio Direttivo. Il soggetto a cui verrà comunicata l'ammissione all'associazione dovrà versare la quota associativa che non è trasmissibile per atto tra vivi e non è soggetta a restituzione in caso di scioglimento del rapporto associativo. In seguito alla decisione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al versamento della quota associativa da parte del nuovo socio, lo stesso verrà iscritto nell'elenco degli associati. =====

In caso di parere sfavorevole all'ammissione anche da parte di un solo componente del Consiglio Direttivo - entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione - lo stesso delibera sull'ammissione a socio con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La decisione del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

A seguito dell'ammissione, l'associato assume la qualità di Socio Ordinario, Onorario o Sostenitore, secondo i requisiti vantati. =====

6. La qualità di socio si perde a seguito di: =====

- a. decesso; =====
- b. recesso volontario; =====
- c. esclusione per comportamenti contrari allo statuto o al regolamento o al codice etico; =====
- d. mancato versamento della quota sociale per due anni conse-

cutivi; =====

e. comportamento che rechi danno all'immagine e/o alle finalità dell'Associazione; =====

f. commissione di azioni pregiudizievoli agli scopi dell'Associazione. =====

7. Sulle questioni relative all'acquisto ed alla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo su istanza dell'associato o, nei casi previsti dai precedenti punti c), d), e), f) in via autonoma, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La persona cui venga revocata la qualità di socio o sia disposta l'esclusione nei casi di cui al comma precedente, può appellarsi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della delibera al Collegio dei Probi-viri, le cui decisioni, da adottarsi nel termine di 60 giorni, sono inappellabili. =====

8. Nel caso di espulsione ovvero di recesso da parte del socio, le quote ed ogni somma da questi versata nelle casse dell'Associazione rimangono acquisite all'Associazione. =====

===== Articolo 4 =====

===== Diritti e Doveri degli associati =====

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri, ad eccezione dei soci Onorari e Sostenitori, e: =====

- sono tenuti al pagamento della quota annuale che viene stabilita dal Consiglio Direttivo; =====

- si impegnano all'osservanza delle norme statutarie, dei re-

golamenti e delle delibere adottate dagli Organi Direttivi dell'Associazione. =====

2. La qualità di socio è personale e non si trasmette agli eredi. Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario, alla vita dell'associazione ed hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e alle decisioni dell'ente mediante il voto espresso in Assemblea nei termini stabiliti dal presente statuto. =====

3. Tutti i soci, tranne i soci Onorari e il Presidente Onorario, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dal Consiglio Direttivo in base anche alla categoria di appartenenza. Il Consiglio Direttivo può altresì dare facoltà a chi lo desidera di associarsi in via vitalizia, determinando l'ammontare della quota di versamento in un'unica soluzione. Il versamento della quota annuale conferisce il diritto di voto in Assemblea nei termini stabiliti nel presente statuto. =====

4. I Soci Onorari e i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione, nonché di fruire di tutte le prestazioni ed i servizi normalmente provveduti agli associati. =====

5. Ciascun socio deve mantenere i propri dati e recapiti aggiornati, comunicando tempestivamente la loro variazione. =====

o del Presidente, che stabiliscono il luogo, la data, l'ora e

l'Ordine del Giorno. L'Avviso di Convocazione deve essere

pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata per

l'Assemblea nel Sito Internet dell'Associazione o con affis-

sione sulla bacheca o comunicato entro lo stesso termine ai

soci tramite email, fax o per posta ordinaria o certificata.

L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei

soci presenti. =====

4. Ciascun iscritto, avente diritto di voto, può presentare

per iscritto al Segretario mozioni ed ordini del giorno, en-

tro le ore 12 del decimo giorno precedente la convocazione

dell'Assemblea, che saranno pubblicate entro le ore 18:00 del

giorno successivo a cura del Segretario sul sito internet

dell'Associazione e che saranno posti in discussione dopo la

relazione del Presidente. =====

5. La convocazione dell'Assemblea contenente l'ordine del

giorno avanzata via pec o raccomandata a.r. da un quinto dei

soci aventi diritto di voto, deve avvenire entro 30 giorni

dalla richiesta. =====

6. Nel caso in cui il Presidente o il Consiglio Direttivo non

provvedano alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria entro

il mese di luglio, o dell'Assemblea Straordinaria, la cui

provvederà il Segretario. =====

===== Art. 7 =====

===== Compiti dell'Assemblea e validità delle Assemblee =====

1. L'Assemblea nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, sia effettivi che supplenti, e i componenti del Collegio dei Proviviri, discute e approva il rendiconto dell'anno precedente e il programma dell'anno in corso, ovvero il bilancio consuntivo e preventivo, delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

2. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, sia in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. =====

3. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica su indicazioni del Consiglio Direttivo. =====

4. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e/o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. Il Presidente ha comunque la facoltà di indicare espressamente la modalità di voto (palese o segreto). =====

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica. La funzione di Segretario viene svolta da un Socio no-

minato dal Presidente. =====

6. Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. =====

7. L'Assemblea straordinaria, convocata per approvare lo statuto e le sue modifiche e per lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita con la presenza di metà dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione; con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto di voto in seconda convocazione. Viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. =====

8. L'Assemblea approva eventuali modifiche allo statuto dell'associazione con la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci presenti aventi diritto di voto. =====

9. L'Assemblea straordinaria può essere altresì convocata in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, con le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto. =====

10. L'Assemblea su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei soci intervenuti può adottare altre modalità di votazione. =====

11. I soci possono partecipare all'Assemblea per delega concessa ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. =====

===== Articolo 8 =====

===== Consiglio Direttivo =====

1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 2 (due) fino ad un massimo di 9 (nove) componenti effettivi eletti dall'Assemblea, oltre 2 (due) componenti supplenti che saranno chiamati a sostituire i componenti effettivi in caso di loro impedimento o assenza. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori. I componenti del Consiglio Direttivo, da eleggersi tra gli iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, salvo palesi cause di ineleggibilità, e salvo quanto disposto per la nomina del primo Consiglio Direttivo. Sono altresì componenti di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente uscente (per il termine stabilito al successivo punto 2), il Segretario ed il Tesoriere. =====

2. Il Presidente uscente rimane membro del Consiglio Direttivo per un anno dalla scadenza della carica. Successivamente diviene rieleggibile. =====

3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. =====

4. In caso di impedimenti da parte del Presidente, la carica verrà assunta dal Vice Presidente e il Consiglio Direttivo

provvederà ad eleggere un Vice Presidente ad interim tra i propri membri. =====

5. Il Segretario ed il Tesoriere sono eletti per la durata di tre anni e sono anche immediatamente rieleggibili nella carica. In caso di dimissioni o di impedimenti nel proseguire nel mandato da parte del Segretario o del Tesoriere il Consiglio Direttivo provvederà a designare il sostituto il quale rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea. =====

6. Il Consiglio Direttivo è convocato ad iniziativa del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, con preavviso, anche telematico, di 10 giorni o, in caso di urgenza, in qualsiasi momento; in mancanza o impedimento del Presidente, la convocazione sarà ad opera del Vice Presidente o del Segretario. =====

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in casi di parità di voti quello del Presidente ha valore doppio; esso è validamente riunito con la presenza, anche con modalità telematica, di 2/3 (due terzi) dei membri aventi voto deliberativo; delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente ovvero del Segretario. =====

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo aventi per oggetto materie specifiche attribuite alle Commissioni o Gruppi di Lavoro - Studio, i delegati delle stesse possono essere chia-

mati a partecipare con funzioni consultive. =====

9. Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo di impedimento di un componente del Consiglio Direttivo, ad esso subentrerà il primo dei membri supplenti eletti dall'Assemblea, ed in caso di non accettazione quello immediatamente successivo. I membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci o fino al ritorno del membro effettivo assente per impedimento. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. =====

10. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea dei Soci perchè provveda alla sostituzione dei membri mancanti. I membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea dei Soci in sostituzione di quelli venuti a mancare scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

11. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea, determina le iniziative da assumere e i criteri da seguire nell'attuazione degli scopi sociali. Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione compiendo tutti quegli atti ed operazioni che rientrano nell'oggetto sociale fatta soltanto eccezione di quelli che, per disposizioni di legge, sono riservati all'Assemblea. Definisce le modalità di amministrazione dei fondi per il rag-

giungimento degli scopi associativi incluse le attività inerenti al funzionamento amministrativo ed organizzativo dell'associazione; predispone programmi e bilanci e promuove le iniziative sociali; predispone il regolamento interno dell'associazione e i codici etici; promuovere il confronto libero, leale e collaborativo con e tra gli associati; provvede al pagamento ed alla riscossione dei debiti e crediti, alla espulsione dell'associato, alla fissazione della quota associativa annuale, all'ammissione di nuovi associati, alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario, a redigere la Relazione del Consiglio Direttivo, a redigere il bilancio preventivo e consultivo, e al compimento di tutti gli atti necessari per l'acquisizione di fondi per il buon funzionamento dell'associazione. Nomina i componenti e i delegati del Comitato Scientifico e delle Commissioni interne; designa tra i propri soci membri i delegati provinciali, regionali e referenti territoriali e li revoca a suo insindacabile giudizio; delibera l'eventuale apertura di sezioni, sedi di rappresentanza o secondarie in Italia e all'estero; conferisce procure generali e speciali, delega i poteri di gestione a uno o più dei suoi membri fissando le modalità di esercizio della delega; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni. =====

12. Il primo Consiglio Direttivo è nominato in fase di costituzione nella misura minima prevista dallo statuto e rimarrà

in carico fino alla prima assemblea ordinaria da convocarsi entro 3 mesi dalla costituzione dell'associazione, nella quale si procederà alla ratifica delle nomine dei primi consiglieri o alla loro sostituzione o alla integrazione del numero con la nomina di altri consiglieri. =====

13. Ai fini del rispetto da parte dell'Associazione della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento Europeo 2016/679, così come coordinato con la normativa nazionale, il Consiglio Direttivo potrà nominare tra gli associati un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), che provveda a svolgere tutte le funzioni di legge in ordine alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali nel rispetto della normativa in vigore, fornendogli le risorse necessarie per assolvere i propri compiti. =====

===== Articolo 9 =====

===== Presidente =====

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, vigila sull'osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e nelle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio, nomina avvocati e procuratori, sottoscrive gli atti dell'Associazione. =====

2. Il Presidente dà attuazione ai provvedimenti del Consiglio

Direttivo. =====

3. Nel caso di cessazione della carica del Presidente, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni da parte dell'Assemblea. =====

===== Articolo 10 =====

===== Presidente Onorario =====

1. L'Assemblea dei soci può nominare, fra i medesimi, un Presidente Onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione nè poteri, e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario rimarrà in carico fino alle sue dimissioni. =====

===== Articolo 11 =====

===== Il Vice Presidente =====

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli. =====

===== Articolo 12 =====

===== Il Tesoriere =====

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerenti l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Paga i rimborsi

spese alle cariche previste da statuto dovuti per missioni richieste ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. Stante i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui eventuale limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. ===

=====
===== Articolo 13 =====
=====

=====
===== Il Segretario =====
=====

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al registro soci. Ha facoltà di convocare il Consiglio Direttivo, e su indicazione di questo, effettua le convocazioni delle assemblee dei soci. Nello svolgimento delle riunioni, spetta a lui la competenza di verificare la regolarità formale e il conteggio dei voti. Riceve ed esamina ogni richiesta di patrocinio ricevuta e, la sottopone al voto del Consiglio Direttivo, previa verifica di conformità alle finalità statutarie. In caso di assenza del Presidente, e del Vice Presidente, il Segretario ne svolge temporaneamente le mansioni per gli atti strettamente necessari alla regolare

prosecuzione delle attività statutarie in corso. =====

===== Articolo 14 =====

== Delegati Regionali, Provinciali e Referenti Territoriali ==

1. Il Consiglio Direttivo, quando lo ritiene opportuno, può nominare delegati regionali, provinciali e referenti territoriali i quali, esaminando regolarmente il tessuto socio-economico locale, sottopongono al vaglio del Consiglio Direttivo le proposte idonee a promuovere le attività istituzionali nella loro zona di competenza, e partecipano, su espresso mandato del Consiglio direttivo, ad attività utili per il raggiungimento dei fini associativi. L'Associazione non risponde delle obbligazioni assunte da delegati e referenti per responsabilità relative ad attività poste in essere dagli stessi in proprio, o senza espresso mandato del consiglio direttivo. I delegati e referenti territoriali come tali non hanno autonomia decisionale, e sono sempre designati tra i soci membri dell'Associazione. =====

===== Articolo 15 =====

===== Collegio dei Probiviri =====

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea. I Probiviri provvedono alla elezione del Presidente del Collegio, operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice. =====

2. Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra soci o con l'Associazione relative

all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, del regolamento interno e del codice etico nonché, in generale, ai rapporti associativi e sulle impugnazioni avverso la revoca della qualità di socio o la decisione di esclusione ex art. 3, comma 6° e 7°, deliberate dal Consiglio Direttivo; il Collegio controlla inoltre che gli associati rispettino il codice etico dell'Associazione e tutti gli altri regolamenti interni a cui essi sono soggetti. =====

3. Il Collegio dei Probiviri può irrogare all'associato la sanzione del rimprovero ovvero della sospensione dall'associazione per un periodo non superiore a mesi sei. Durante il periodo di sospensione l'associato pur privato del suo diritto di voto in seno all'Assemblea ha diritto di intervenire e di far votare mozioni ed è comunque obbligato al versamento delle quote sociali. =====

4. Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione o di revoca della qualità di socio deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere indirizzato impersonalmente al Collegio dei Probiviri, presso la sede dell'Associazione, tramite raccomandata a.r. o pec. Il Collegio dei Probiviri, sentiti il Consiglio Direttivo ed il socio ricorrente, assunte se del caso, le più ampie informazioni, decide con provvedimento motivato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso. Il provvedimento di espulsione emesso dal Collegio dei Probiviri, così come le altre determinazioni da parte del

Collegio dei Probiviri sulle altre materie di loro competenza, sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili. =====

===== Articolo 16 =====

===== Comitato Scientifico =====

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo e collabora con il Consiglio Direttivo proponendo al vaglio di questo orientamenti, pareri, studi, progetti, sondaggi, ricerche ed ogni altra iniziativa utile al perseguimento e all'attuazione delle proprie finalità statutarie. Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri a un massimo di 7 (sette) membri, scelti tra soci in possesso di particolari competenze ed esperienza tecnico giuridica, sono nominati da parte del Consiglio Direttivo e durano in carica quanto questo ultimo. Le attività del Comitato Scientifico sono condotte da un Coordinatore nominato dal Presidente che dura in carica quanto il Presidente, o dal Presidente stesso per decisione del Consiglio Direttivo, salvo revoca o dimissioni.

La carica di socio onorario non è incompatibile con quella di membro del Comitato Scientifico. =====

===== Articolo 17 =====

===== Commissioni e Gruppi di lavoro =====

1. Il Consiglio Direttivo può procedere alla formazione di Commissioni o Gruppi di Lavoro/Studio per la realizzazione delle finalità dell'Associazione scegliendone i componenti e

i delegati, a cui è conferito il coordinamento delle commissioni, tra gli iscritti, anche assegnando compiti di eseguire le delibere del Consiglio Direttivo in particolari materie, vivificare e stimolare la vita dell'Associazione. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito, i delegati o coordinatori delle commissioni qualora sia ritenuto utile per le decisioni da assumere su specifiche materie.

===== Articolo 18 =====

===== Sezioni =====

1. Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni in altre città, od anche all'estero, definendone i requisiti di appartenenza, i compiti, le caratteristiche, le modalità di finanziamento e funzionamento. =====

===== Articolo 19 =====

===== Entrate dell'associazione =====

1. L'Associazione dispone di entrate derivanti dai versamenti iniziali dei soci fondatori e di quelli successivi di tutti coloro che aderiscono all'associazione nonché delle quote annuali degli associati e degli eventuali introiti per redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio o realizzati nello svolgimento della sua attività, inclusi, marchi, domini, brevetti, diritti d'autore ed altre simili titolarità e diritti acquisiti direttamente, o scaturiti dall'opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie. =====

2. Per l'adempimento dei suoi compiti e fini istituzionali,

l'Associazione potrà anche stanziare fondi, ovvero raccogli-
glierne per finanziare o cofinanziare iniziative culturali,
divulgative, scientifiche, formative, didattiche e di ogni
altra iniziativa diretta a realizzare tali compiti e fini. ===

3. L'associazione potrà avvalersi, inoltre, di contributi,
finanziamenti ed erogazioni degli Enti Locali, dello Stato o
dell'Unione Europea nonché di contributi volontari e donazio-
ni liberali di persone fisiche, persone giuridiche, Enti e I-
stituzioni. =====

4. I fondi sono depositati presso Istituto/i di credito indi-
viduato/i dal Consiglio Direttivo. =====

===== Articolo 20 =====

===== Bilancio sociale =====

1. L'esercizio sociale si chiude annualmente al 31 dicembre
di ciascun anno. =====

2. Alla chiusura di ogni anno il Consiglio Direttivo provve-
derà alla compilazione dell'inventario, ed alla predisposi-
zione degli schemi di bilancio consuntivo e del bilancio di
previsione per l'esercizio successivo a norma di legge. =====

3. Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea che il
Consiglio Direttivo dovrà indire entro il 31 gennaio dell'an-
no successivo. =====

4. Per gli eventuali fondi risultanti dal bilancio e non com-
pletamente utilizzati nel corso dell'esercizio precedente, il
Consiglio Direttivo indicherà all'Assemblea la possibile uti-

lizzabilità per l'esercizio successivo. L'Assemblea deciderà il suo utilizzo. =====

5. Non è mai consentita la distribuzione agli associati delle somme risultanti dai bilanci. =====

===== Articolo 21 =====

===== Libri sociali =====

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri, nonché del libro degli associati che saranno aggiornati ad iniziativa del Segretario dell'Associazione, le cui risultanze faranno prova nei rapporti tra i soci o verso i terzi. Terrà inoltre un elenco aggiornato dei soci, anche in forma di banca dati elettronica. =====

2. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la nomina di un soggetto esterno per la tenuta della contabilità fiscale e quale depositario delle scritture contabili fiscali. =====

===== Articolo 22 =====

===== Regolamento =====


1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento nell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci. =====

del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la stessa As-
sociazione, salvo diversa disposizione di legge.

F.to: Paola Chiovelli

F.to: Irene Badaracco

F.to: Maria Luisa Zecca Notaio

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the bottom left corner of the page.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 =====

in data 30 luglio 2018 =====

al N. 21832 Serie 1T =====

Copia composta da n. 8 fogli conforme all'originale munita delle debite firme rilasciata per gli usi consentiti dalla legge. =====

Roma, trenta luglio duemiladiciotto =====

Maria Luisa Scudato

